

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: la Società ITALGAS Reti S.p.A. Regolamentazione della circolazione nelle vie Boerio, Quartiere S. Teodoro e S. Giuseppe, Romanin, Molmenti, Corte Lindoro, Lorenzetti, Viale S. Marco e Quartiere Aretusa a Mestre Venezia

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Società ITALGAS Reti S.p.A. ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni l'istanza di concessione di manomissione di suolo pubblico con prot. n. 194854 del 12/04/2019 al fine di eseguire i lavori di sostituzione della tubazione del gas nelle vie Boerio Quartiere S. Teodoro e S. Giuseppe, Romanin, Molmenti, Corte Lindoro, Lorenzetti, Viale S. Marco e quartiere Aretusa a Mestre Venezia;
- la realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta IDRI Srl;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni ha rilasciato la concessione per la manomissione di suolo pubblico con prot. n. 395607 del 05/08/2019;
- in data 04/07/2019 si è svolto apposito incontro tra la Società Veritas S.p.a. e la Società Italgas Reti S.p.a. volto a verificare le interferenze tra le lavorazioni relative al rifacimento della rete idrica/fognaria attualmente in corso e le lavorazioni della sostituzione della rete del gas nell'area denominata "Sito di Interesse Nazionale" (SIN) di Venezia Mestre;
- nel corso dell'incontro sono state concordate le modalità di gestione dei lavori, la Società Italgas Reti S.p.a non potrà eseguire gli interventi in Viale San Marco, via Boerio e in Quartiere San Teodoro per la presenza delle lavorazioni della Società Veritas S.p.a.;

### Considerato che:

- ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sostituzione della rete del gas, si rende necessario occupare parte della carreggiata stradale, istituendo un senso unico alternato regolato da movieri, se la sezione stradale lo consente si ritiene necessario mantenere il doppio senso di marcia;
- le operazioni non comportano l'interruzione della circolazione ma solamente il restringimento di parte della carreggiata;
- il cantiere non potrà avere un'estensione superiore a 30m;

- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

**Riconosciuto che:**

- l'impresa esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- l'esigenza di procedere con i lavori senza interdire la circolazione pedonale e veicolare;

**Preso atto che** l'Impresa Esecutrice deve rispettare le prescrizioni previste dal provvedimento di manomissione di suolo pubblico;

**Visti:**

- il provvedimento rilasciato dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni acquisita con prot. n. 402419 del 08/08/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

**ORDINA**

**1 di regolamentare la circolazione nel quartiere S. Giuseppe in via Romanin, via Molmenti, Corte Lindoro, via Lorenzetti e quartiere Aretusa, secondo le seguenti disposizioni:**

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 le lavorazioni sono eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola n. 64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 Km/h e regolato da movieri;

- 1.3 il cantiere deve svilupparsi per tratti di estensione non superiore a 30m;
  - 1.4 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area dei lavori;
  - 1.5 quando le lavorazioni interessano i marciapiedi è fatto obbliga all'Impresa Esecutrice di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, predisponendo apposito percorso alternativo con adeguata segnaletica di indirizzamento o uno spazio di almeno 1metro a margine dell'area di cantiere per la circolazione dei pedoni;
  - 1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
  - 1.7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti all'area di cantiere;
- 2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di informarsi, prendere atto e adeguarsi a eventuali successive ordinanze che interessino la viabilità oggetto della presente ordinanza;**
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 5 prescrizioni a carattere generale:**
- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
  - 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
  - 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
  - 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
  - 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
  - 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
  - 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla

predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 10/04/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 8 agosto 2019

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

\*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."